

(Codice interno: 289267)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2377 del 16 dicembre 2014

Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avente ad oggetto l'adesione al Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) per l'annualità 2015-2016 e del relativo cofinanziamento regionale. (Decreto Direttoriale n. 162 del 6 ottobre 2014 recante "Linee guida per la presentazione da parte di regioni e province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.).

*[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali finalizzato all'implementazione a livello regionale del modello di intervento P.I.P.P.I., quale modello finalizzato alla prevenzione dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia attraverso una serie di interventi innovativi volti al sostegno della genitorialità.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Il Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (di seguito programma P.I.P.P.I.) è il risultato della collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito MLPS) e Laboratorio di ricerca e intervento in educazione familiare dell'Università di Padova.

Tale Programma è finalizzato alla prevenzione dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia attraverso una serie di interventi innovativi volti al sostegno della genitorialità. Così come evidenziato nelle *"Linee Guida per la presentazione da parte di regioni e province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I."*, di cui al Decreto Direttoriale n. 162 del 6 ottobre 2014, trattasi della sperimentazione di un modello di intervento unitario che prevede *"l'implementazione di un approccio intensivo, continuo, flessibile ma allo stesso tempo strutturato di presa in carico del nucleo familiare capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo e/o di rendere l'allontanamento, quando necessario, un'azione fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare"*.

Esso propone linee d'azione innovative nel campo dell' "accompagnamento della genitorialità vulnerabile", collocandosi nell'ambito delle linee sviluppate dalla Strategia Europa 2020 per quanto concerne l'innovazione e la sperimentazione sociale quale mezzo per rispondere ai bisogni della cittadinanza e spezzare il circolo dello svantaggio sociale. A tal proposito si richiama La Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013, "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale", che tra le strategie indica espressamente le politiche e le azioni per rafforzare i servizi sociali e i servizi di protezione destinati a i minori, in particolare in materia di prevenzione e per aiutare le famiglie a sviluppare le loro competenze parentali.

Il programma P.I.P.P.I. è un programma che si rivolge a famiglie negligenti con figli da 0 a 11 anni, è un programma intensivo, a breve/medio termine (18/24 mesi) e prevede l'attivazione di una serie di dispositivi (educativa domiciliare, gruppi per genitori e bambini, partenariato tra scuola-famiglie-servizi, famiglie d'appoggio), nell'ottica imprescindibile della massima collaborazione ed interazione fra tutti gli attori ed i sistemi istituzionali coinvolti nei processi di protezione e cura dei minori (famiglie, servizi sociali, sociosanitari, educativi, scolastici e della giustizia) e non (reti sociali).

Alla luce dei risultati positivi raggiunti a partire dalla prima fase di implementazione (2010-2011) che vedeva coinvolte 10 città italiane (Legge 285/1997), tra le quali la città di Venezia, fino alla terza fase (2014-2015) che ha visto il riconoscimento formale del ruolo regionale di coordinamento della sperimentazione nei propri ambiti di riferimento (4 per la Regione del Veneto), il MLPS ha scelto di sostenere tale progetto anche per le annualità 2015-2016. Ciò allo scopo di estendere tale modello di intervento ad altri ambiti territoriali nel contesto di ciascuna Regione o di consolidarne l'attuazione nei territori già aderenti alla sperimentazione nel corso delle annualità 2014-2015.

Con Decreto Direttoriale n. 162 del 6 ottobre 2014, il MLPS ha approvato le *"Linee Guida per la presentazione da parte di regioni e province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I."*, le quali hanno previsto:

- la presentazione da parte delle Regioni delle proposte di adesione degli ambiti territoriali di riferimento (art. 8, comma 3, lettera a, legge 8 novembre 2000, n. 328);

- un finanziamento Ministeriale, stabilendo che l'ammontare finanziabile per ciascun ambito territoriale nel quale attivare la sperimentazione, non dovesse superare Euro 50.000;
- il cofinanziamento diretto regionale per una quota non inferiore al 20% dell'importo del finanziamento;
- per la Regione Veneto (sulla base del criterio della popolazione regionale residente 0-11 anni) quattro ambiti territoriali finanziabili;
- la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa tra MLPS e Regioni aderenti fine di dare attuazione alla realizzazione del modello di sperimentazione;
- l'inizio delle attività a partire da gennaio 2015.

La Regione del Veneto procedeva dunque con nota del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali del 23 ottobre 2014, prot. n. 4452891, a comunicare ai Direttori Sociali delle Aziende UU.LL.SS. e ai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci la proposta di adesione al Programma, individuando altresì, in linea con il criterio di scelta ministeriale, nel "*numero popolazione residente 0-11 anni al 1 gennaio 2014*" il criterio alla luce del quale predisporre una graduatoria degli ambiti territoriali proponenti finalizzata all'individuazione degli ambiti finanziabili da utilizzarsi nel caso in cui le proposte di adesione superassero le disponibilità di partecipazione;

Rilevato che entro i termini previsti sono giunte presso gli uffici regionali numero dieci (10) proposte di adesione da parte: dell' A.ULSS n.1-Belluno, dell'A.ULSS n.2-Feltre, dell'A.ULSS n.3-Bassano del Grappa, dell'A.ULSS n.4-Alto Vicentino, A. ULSS n. 6-Vicenza, dei Comuni della Conferenza dei Sindaci del territorio dell'A.ULSS n.12 - Veneziana, della Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona, della Conferenza dei Sindaci dei Comuni del territorio dell'Azienda Ulss 7-Pieve di Soligo, della Conferenza dei Sindaci dell' A.ULSS n.21-Legnago, dei Comuni del Territorio dell' A.ULSS n.16;-Padova e che in applicazione del criterio suindicato i quattro ambiti territoriali ammessi alla sperimentazione e finanziabili sono:

1. Comuni territorio Ulss 16-Padova (comune capofila Padova);
2. Azienda Ulss 6-Vicenza;
3. Comuni Conferenza Sindaci territorio Azienda Ulss 12 Veneziana (comune capofila Venezia);
4. Comuni Conferenza Sindaci Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo (comune capofila Conegliano).

Preso atto del Decreto Direttoriale n. 234 del 24 novembre 2014 con il quale il MLPS, ha approvato per la Regione del Veneto, gli ambiti territoriali suindicati quali ambiti ammessi al finanziamento nazionale per un importo totale pari ad Euro 200.000,00, e che ciascuno di tali ambiti accederà alla relativa quota di finanziamento nazionale secondo ripartizione di seguito evidenziata e che le relative modalità di erogazione sono specificate all'articolo 7, "*Modalità di liquidazione*", del Protocollo d'intesa tra MLPS e Regione del Veneto (di seguito Protocollo) di cui all'**Allegato A** e parte integrante del presente provvedimento:

Comuni territorio Ulss 16-Padova (comune capofila Padova)	Euro 50.000,00
Azienda Ulss 6-Vicenza	Euro 50.000,00
Comuni Conferenza Sindaci territorio Azienda Ulss 12 Veneziana (comune capofila Venezia)	Euro 50.000,00
Comuni Conferenza Sindaci Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo (comune capofila Conegliano).	Euro 50.000,00
TOTALE	Euro 200.000,00

Considerato che ciascuno di tali ambiti accederà dunque alla relativa quota di finanziamento nazionale per un importo pari ad Euro 50.000, si evidenzia che così come previsto dalle Linee Guida e dall' articolo 2 del Protocollo di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, recante "*Impegni della Regione*" che stabilisce che la Regione Veneto garantisca "[...] *il cofinanziamento per la residua quota del 20% dei costi totali [...]*", a ciascuno degli ambiti territoriali suindicati viene attribuita la suddetta quota di cofinanziamento regionale per un importo pari a Euro 12.500,00 per un totale a carico della Regione Veneto pari ad Euro 50.000,00.

Ciò premesso con il presente provvedimento si approva il Protocollo d'Intesa tra MLPS e Regione del Veneto di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, che verrà sottoscritto entro l'esercizio corrente e si destina quale quota di cofinanziamento a carico della Regione del Veneto, al fine di dare attuazione alla realizzazione del modello di sperimentazione in oggetto per l'annualità 2015-2016, una somma pari ad Euro 50.000,00 a valere sull'UPB U0157, capitolo 100016 denominato "*Fondo regionale per le Politiche sociali - Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. A, L.R. 13/042001, n. 11)*", del bilancio regionale 2014 che presenta la necessaria disponibilità, a favore dei seguenti ambiti territoriali, secondo la seguente ripartizione:

Comuni territorio Ulss 16-Padova (comune capofila Padova)	Euro 12.500,00
Azienda Ulss 6-Vicenza	Euro 12.500,00
Comuni Conferenza Sindaci territorio Azienda Ulss 12 Veneziana (comune capofila Venezia)	Euro 12.500,00
Comuni Conferenza Sindaci Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo (comune capofila Conegliano)	Euro 12.500,00
TOTALE	Euro 50.000,00

Per quanto premesso si incarica il Direttore della Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali a provvedere con propri atti all'assunzione dell'impegno di spesa e alla definizione delle tempistiche e delle attività di verifica e monitoraggio dei risultati della sperimentazione in oggetto per l'annualità 2015-2016;

Per quanto attiene alle modalità di erogazione del finanziamento, si dispone di procedere come di seguito evidenziato:

- fase di avvio: 50% a seguito di formale comunicazione di avvio attività da parte degli ambiti territoriali;
- fase conclusiva: 50% a saldo, previo ricevimento di breve e sintetica relazione sulle attività svolte e dei documenti contabili e fiscali che giustifichino le spese sostenute entro e non oltre il 30 settembre 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

- Vista la L. 184/1983;
- Vista la L. 285/1997
- Vista la DGR n. 2416/08;
- Visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 162 del 6 ottobre 2014;
- Visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 234 del 24 novembre 2014;

delibera

1. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, recante il "*Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto*" relativo alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) per l'annualità 2015-2016;

2. di demandare al Direttore della Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali a provvedere con proprio atto all'assunzione dell'impegno di spesa di una somma pari ad Euro 50.000,00 a valere sull'UPB U0157, capitolo 100016 denominato "*Fondo regionale per le Politiche sociali - Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. A, L.R. 13/042001, n. 11)*", del bilancio regionale 2014 che presenta la necessaria disponibilità, a favore dei seguenti ambiti territoriali, secondo la seguente ripartizione:

Comuni territorio Ulss 16-Padova (comune capofila Padova)	Euro 12.500,00
Azienda Ulss 6-Vicenza	Euro 12.500,00
Comuni Conferenza Sindaci territorio Azienda Ulss 12 Veneziana (comune capofila Venezia)	Euro 12.500,00
Comuni Conferenza Sindaci Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo (comune capofila Conegliano)	Euro 12.500,00
TOTALE	Euro 50.000,00

3. di demandare al Direttore della Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali a provvedere con propri atti alla definizione delle tempistiche e delle attività di verifica e monitoraggio dei risultati della sperimentazione in oggetto per l'annualità 2015-2016;

4. di disporre che l'erogazione della somma di cui al punto 2. avverrà secondo le seguenti modalità:

- fase di avvio: 50% a seguito di formale comunicazione di avvio attività da parte degli A.T;
 - fase conclusiva: 50% a saldo, previo ricevimento di breve e sintetica relazione sulle attività svolte e dei documenti contabili e fiscali che giustificino le spese sostenute entro e non oltre il 30 settembre 2016.
5. di dare atto che la spesa prevista di cui al precedente punto 2., non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n.1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
8. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.



ALLEGATO A alla Dgr n. 2377 del 16 dicembre 2014

pag. 1/6

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA IL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E LA REGIONE DEL VENETO**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito denominato **Ministero**) con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, (C.F. 80237250586) rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità di Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali

E

La Regione del Veneto - di seguito denominato Regione - (C.F. 80007580279 Partita IVA 02392630279) con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, rappresentato dal dott. Davide Bendinelli, in qualità di Assessore regionale ai Servizi Sociali, che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta regionale del Veneto,

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016”;

VISTO il decreto interministeriale in data 21 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 4 aprile 2014, foglio 962, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2014;

VISTO, in particolare, l'art. 6 del summenzionato decreto interministeriale che prevede a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il finanziamento, per almeno 3.000.000 di euro, di azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonché all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione) e l'attribuzione di tali risorse ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province Autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 41899, registrato dalla Corte dei Conti il data 1 luglio 2014, registrazione n. 2106, con il quale vengono apportate le necessarie variazioni di bilancio per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo nazionale per le politiche sociali 2014;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3435 PG 31 “Spese per il funzionamento del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto

ALLEGATO A alla Dgr n. 2377 del 16 dicembre 2014

pag. 2/6

tecnico relativo alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza", Missione 4 (24) "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 4.5 (24.12) "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi" - macroaggregato "funzionamento" - iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Centro di responsabilità n. 9 - "Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali" per l'anno finanziario 2014;

VISTA la legge 28 agosto 1997 n. 285, recante "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", e in particolare l'articolo 8, comma 1, che prevede l'attivazione di un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della legge stessa;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013, "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale", nella quale si raccomanda l'elaborazione di strategie integrate finalizzate, tra l'altro, a "Migliorare i servizi di assistenza alle famiglie e la qualità dei servizi di cura alternativa — Rafforzare i servizi sociali e i servizi di protezione destinati ai minori, in particolare in materia di prevenzione; aiutare le famiglie a sviluppare le loro competenze parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare inoltre affinché i minori sottratti alla loro famiglia crescano in un ambiente corrispondente alle loro esigenze";

VISTE le attività svolte a supporto del Programma citato dall'Università degli studi di Padova in attuazione dei protocolli stipulati in data 29 dicembre 2010, 11 novembre 2011, 19 dicembre 2012 e 22 ottobre 2013;

VISTE le Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) adottate in data 22 ottobre 2013 e 6 ottobre 2014;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 234 del 24 novembre 2014 con il quale si approva l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale ai sensi del Decreto del Direttore Generale in data 6 ottobre 2014;

VISTI i risultati positivi raggiunti dalla prima fase della sperimentazione del Programma e pubblicati nel n. 24 dei Quaderni della ricerca sociale, disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/InfanziaAdolescenza/Documents/Report%20P.I.P.P.I.%202011-2012_Quaderni%20Sociali_24.pdf);

CONSIDERATA la necessità di estendere la sperimentazione del modello di intervento ad altri territori regionali o di consolidarne la sperimentazione nei territori già aderenti durante la sperimentazione ai sensi delle Linee guida del 22 ottobre 2013;

ALLEGATO A alla Dgr n. 2377 del 16 dicembre 2014

pag. 3/6

**TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE****Articolo 1 - Oggetto**

Il presente Protocollo ha per oggetto la realizzazione dell'allargamento ai territori regionali della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) secondo quanto riportato nell'allegato A, parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2 - Impegni della Regione

La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel programma medesimo.

Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il contributo di cui all'articolo 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota del 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli etc).

La Regione si impegna ad aderire al Comitato tecnico di coordinamento, di cui al successivo art. 4.

Articolo 3 - Modalità di realizzazione

La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali provvederà alla supervisione e al coordinamento della realizzazione del programma, sia direttamente, sia avvalendosi della collaborazione e del supporto dell'Università degli studi di Padova e del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 4.

Per la realizzazione delle attività di cui al piano di attività, la Regione, può avvalersi di soggetti esterni, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative previdenziali, assicurative, fiscali, in tema di sicurezza sul lavoro e di pubblici appalti di beni e servizi.

Per una migliore esecuzione del Protocollo d'intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5, la variazione delle prestazioni e dei servizi previsti nel piano di attività purché non comportino maggiori oneri per la controparte.

Articolo 4 - Comitato tecnico di coordinamento

Al fine di determinare il piano esecutivo del programma, monitorarne lo sviluppo attuativo e orientare e supervisionare la realizzazione del rapporto finale, viene nominato con decreto del Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero un apposito Comitato tecnico di coordinamento presieduto dal medesimo Direttore Generale e composto da:

- un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre al Presidente;
- un rappresentante dell'Università degli studi di Padova, in qualità di ente di supporto ai sensi dell'articolo 3;
- un rappresentante per ognuna delle Regioni/Province Autonome che hanno aderito al programma.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2377 del 16 dicembre 2014

pag. 4/6

Articolo 5 - Importo ed esonero cauzionale

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa, viene pattuito un contributo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ambito finanziato sulla base dell'allegata tabella (allegato C) e per un importo complessivo pari a **Euro 200.000,00 (duecentomila/00)**.

La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3435 PG n. 31 "Spese per il funzionamento del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico relativo alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza".

Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle attività di cui all'allegata ipotesi di costi (allegato B).

Verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal programma;
- sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e la data del termine del programma;
- documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile;
- registrate nella contabilità generale e specifica dei beneficiari.

Verranno ritenute ammissibili, inoltre, i costi indiretti e non rendicontabili (ivi compresi amministrazione e management, ammortamenti, utenze, affitti, costi ordinari postali e delle telecomunicazioni, spese per acquisto di materiali d'ufficio e per il personale amministrativo, manutenzione, aggiornamento e utilizzo dei beni materiali e strumentali impiegati nelle attività in oggetto) fino ad un massimo del sette per cento dell'ammontare dei costi preventivati e/o rendicontati, sulla fattispecie di quanto previsto dall'art. 124 paragrafo 4 del regolamento finanziario della Commissione Europea No 966/2012 del 25 ottobre 2012.

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

- contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli, etc);
- ammortamento di beni esistenti.

Articolo 6 - Verifica dei risultati

Al termine delle attività la Regione consegna i risultati del programma al Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali.

La verifica dei risultati in attuazione del presente Protocollo è affidata ad un'apposita commissione nominata dal Direttore Generale tra funzionari di comprovata esperienza.

Alla consegna dei lavori, alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di verificare:

- a) la conformità delle attività realizzate dalla Regione alle previsioni del presente Protocollo d'intesa;
- b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione;

ALLEGATO A alla Dgr n. 2377 del 16 dicembre 2014

pag. 5/6

- c) la relazione sui risultati del programma.

Articolo 7 - Modalità di liquidazione

Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all'articolo 5.

Tale importo, non soggetto ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposto, previo accertamento della disponibilità di cassa, dal Ministero alla Regione:

- per una quota pari al 50% del finanziamento accordato all'avvio delle attività, previa comunicazione della Regione o della Provincia Autonoma indicante l'effettivo avvio delle attività;
- per una quota pari al 30% del finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività da parte della Commissione di cui al precedente articolo 6;
- per il restante 20%, previa positive determinazioni della Commissione di cui all'art. 6, a consuntivo, su presentazione di apposite note di addebito complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

L'importo sarà accreditato sul conto di tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Venezia, Banca d'Italia, codice n. 30522 intestato alla Regione del Veneto, IBAN IT28M0100003245224300030522.

Ai fini della liquidazione delle spese la Regione presenterà un'unica nota di addebito in cui analiticamente sono riportate le prestazioni ed i servizi connessi alle spese rendicontate e nel limite in cui esse saranno debitamente documentate, comprensive di eventuale IVA dovuta a terzi per prestazioni eseguite.

Tale nota di addebito deve essere accompagnata, relativamente alle spese sostenute, da idonea documentazione in originale, ovvero in copia rilasciata conformemente alle vigenti disposizioni normative e da uno schema riepilogativo delle spese rendicontate a carico della quota di cofinanziamento regionale.

Articolo 8 - Inadempimenti e penali

In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo concesso.

L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) carenza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
- b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto ed al Ministero stesso.

La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali contesterà alla Regione l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali deciderà con provvedimento motivato.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2377 del 16 dicembre 2014

pag. 6/6

Art. 9 - Utilizzazione dei risultati

Sulle informazioni ed i prodotti forniti in esecuzione del presente protocollo, il Ministero acquisisce pieno ed esclusivo diritto di utilizzazione degli stessi compreso quello di pubblicazione.

Il Ministero e la Regione definiscono congiuntamente un piano di diffusione dei risultati del programma di intervento con riferimento al territorio di competenza.

Articolo 10 - Responsabilità

La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo.

La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.

Articolo 11 - Efficacia e modifiche

Il presente Protocollo d'Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, solo dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. Il Ministero darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere alla Regione di assumere gli adempimenti così come previsto nell'art. 1 del presente Protocollo d'Intesa.

Eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa devono essere concordate tra le parti.

Per ogni autorizzazione non prevista nel presente Protocollo d'intesa e da richiedersi preventivamente è delegata la dr.ssa Adriana Ciampa, dirigente della. Div. III Politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Articolo 12 - Clausola compromissoria

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il presente atto, firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 159/06, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.

Il presente Protocollo di Intesa si compone di 12 articoli.

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Firmato digitalmente

Dott. Raffaele Tangorra

Per la Regione

Firmato digitalmente

Dott. Davide Bendinelli
